

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 5

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori **BLUNDO, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MASTRANGELI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

ONOREVOLI SENATORI. – La proposta in esame è volta ad avviare una inchiesta parlamentare sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, stante la gravità della situazione che si registra nelle aree in questione ed in particolare nella città de L'Aquila.

L'articolo 82 della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo.

Ai sensi del secondo comma del citato articolo 82 della Costituzione, la Commissione, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Conseguentemente, l'articolo 1 del presente atto prevede, analogamente a quanto già proposto presso la Camera nella scorsa legislatura (*Doc. XXII, n. 9*), l'istituzione di una Commissione monocamerale in Senato e ne fissa i compiti. Tra le altre cose

essa deve: acquisire dai soggetti competenti informazioni, dati e documenti sugli indirizzi e sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti che si occupano della ricostruzione, con particolare riferimento all'uso dei fondi; acquisire, anche attraverso audizioni dei soggetti interessati, informazioni in merito all'efficacia e allo stato dei progetti di ricostruzione, con particolare riferimento agli eventuali ritardi o disfunzioni, nonché ai soggetti responsabili e vigilare sull'attuazione degli impegni relativi alla ripresa delle attività produttive e sul cronoprogramma di ricostruzione; controllare l'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali; verificare l'applicazione e la congruità della normativa vigente, segnalando le criticità, anche alla luce del fatto che la popolazione aquilana aveva sottoscritto sin dal 2010 una proposta indicativa per la prevenzione e la ricostruzione delle aree; indagare sul preoccupante aumento di fatti di criminalità diffusa, che si registra nonostante la militarizzazione del territorio; indicare le misure più adeguate per la prevenzione del rischio sismico e la messa in sicurezza del territorio.

La Commissione, i cui lavori non possono superare la durata di sei mesi, è tenuta a riferire al Senato, i risultati della propria attività in riferimento ai suddetti compiti. Essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Viene inoltre previsto che la Commissione sia composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.

Con riferimento all'acquisizione di atti e documenti, la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto, garantendo il mantenimento del regime di segretezza.

Si prevede il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

La Commissione stabilisce quali siano gli atti e i documenti non divulgabili, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Viene inoltre disciplinata l'organizzazione interna della Commissione. In particolare, si stabilisce che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

La Commissione può organizzarsi in uno o più comitati, riunirsi in seduta segreta, avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie.

La Commissione si avvale di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato, e le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

### Art. 1.

*(Istituzione, durata e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata di sei mesi, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) acquisire dai soggetti competenti informazioni dati e documenti sui fondi stanziati e messi a disposizione ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, sulla loro consistenza e sullo stato di utilizzo;

b) acquisire dai soggetti competenti informazioni, dati e documenti sugli indirizzi e sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti che si occupano, a qualsiasi titolo, della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, con particolare riferimento alla adeguatezza della pianificazione strategica;

c) vigilare sull'attuazione degli impegni relativi alle misure riguardanti la ricostruzione medesima e la ripresa delle attività produttive, commerciali e professionali sull'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali, nonché sull'attivazione di opportuni siti di stoccaggio, raccolta e selezione delle macerie al fine di alimentare sul territorio filiere di riciclo e utilizzo di materiali;

d) acquisire, anche attraverso audizioni dei soggetti interessati, informazioni in merito all'efficacia e allo stato dei progetti di ri-

costruzione ed ai criteri di programmazione temporale messi in atto, con particolare riferimento agli eventuali ritardi o disfunzioni, nonché ai soggetti responsabili;

e) verificare le misure di sicurezza nelle aree colpite dal sisma, con particolare riferimento ai reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, ai reati commessi a danno delle persone ed alle infiltrazioni della criminalità sul territorio;

f) verificare l'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, indicando altresì le misure più adeguate per gli interventi di ricostruzione, la messa in sicurezza degli edifici, la tutela ambientale, la certificazione energetica, il risparmio idrico, la prevenzione del rischio sismico e la messa in sicurezza del territorio.

3. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce al Senato i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

## Art. 2.

### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati

che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più giovane di età.

### Art. 3.

#### *(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non possono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Alla Commissione non è opponibile il segreto di Stato.

3. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

4. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 2.

## Art. 4.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione, a maggioranza assoluta dei componenti, disponga diversamente.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nel limite massimo di 50.000 euro.



